

Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare per la clientela n. 4

del 26 febbraio 2020

OGGETTO: Uscita del Regno Unito dall'Unione europea – Principali effetti – Regime Transitorio

INDICE

1 PREMESSA.....	2
2 PERIODO TRANSITORIO	2
2.1 IVA E TRIBUTI DOGANALI	2
2.2 IMPOSTE SUI REDDITI.....	2
2.3 LIBERTA' DI STABILIMENTO E SERVIZI FINANZIARI.....	3
2.4 CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E SICUREZZA SOCIALE.....	3
3 EFFETTI AL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO	3
3.1 IVA E TRIBUTI DOGANALI	3
3.2 IMPOTE SUI REDDITI.....	4
3.3 LIBERTA' DI STABILIMENTO E SERVIZI FINANZIARI.....	4
3.4 CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E SICUREZZA SOCIALE.....	4
TABELLA RIEPILOGATIVA.....	5

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA
43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO
20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

1 PREMESSA

Gentile Cliente,

con la presente siamo a fornirLe delucidazioni in seguito alla ratifica, da parte del Parlamento europeo, del testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

L'accordo si snoda su alcuni tratti essenziali, vale a dire:

- la previsione di un periodo transitorio dall'1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale rimarranno in vigore nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell'Unione europea, come se lo Stato in questione godesse ancora dello status di membro;
- l'effettiva uscita del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell'Unione europea, con decorrenza a partire dal 1.1.2021.

Il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle finanze datato 31.1.2020 ha escluso la possibilità di applicare le norme contenute nel D.L. 25.3.2019 n. 22, che in taluni casi potevano consentire di prolungare ai 18 mesi successivi l'applicazione delle disposizioni fiscali di natura comunitaria in quanto tali disposizioni presupponevano un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.

2 PERIODO TRANSITORIO

L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione fino al 31.12.2020, salvo un'eventuale proroga, durante il quale continuerà ad essere applicata la normativa comunitaria nei confronti del Regno Unito.

2.1 IVA E TRIBUTI DOGANALI

Per l'intero periodo transitorio, salvo diversi e nuovi accordi, rimarranno invariate le disposizioni riguardanti l'IVA, le accise e i tributi doganali, ricomprendendo dunque il Regno Unito nel territorio comunitario, ai fini fiscali e doganali, per tale intervallo temporale.

Tali previsioni consentiranno quindi che non vengano posti limiti allo scambio di beni tra il regno unito e gli stati membri dell'Unione europea, scambi che continueranno ad essere regolati dalle norme armonizzate a livello comunitario in materia di IVA, accise e dogane.

In particolare, per la tutta la durata del periodo transitorio, le operazioni aventi ad oggetto beni spediti o trasportati dal Regno unito a uno dei 27 stati membri o viceversa, continueranno ad essere regolate dalle norme interne per le "cessioni intracomunitarie" in relazione alle quali permarrà l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT quando dovuti.

2.2 IMPOSTE SUI REDDITI

Accanto alle disposizioni appena richiamate rimarranno operative nei rapporti con il Regno Unito, per tutto il periodo transitorio, le norme fiscali di derivazione comunitaria tra le quali, le principali, riguardano:

- l'esenzione da ritenuta sui dividendi nei rapporti infragruppo¹;

¹ A determinate condizioni, cd. Direttiva Madre-Figlia

- l'esenzione da ritenuta sugli interessi e sulle royalties nei rapporti infragruppo²;
- il regime di favore riconosciuto alle operazioni straordinarie intracomunitarie.

2.3 LIBERTA' DI STABILIMENTO E SERVIZI FINANZIARI

Sempre con riferimento al periodo transitorio restano vigenti nei confronti del Regno Unito le normative e le procedure comunitarie che regolano la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.

Nello specifico, per ciò che concerne i servizi bancari, finanziari e assicurativi è prorogato di diritto il regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari, intermediari e clienti, da e verso il Regno Unito, accanto alla tutela di risparmiatori ed investitori.

2.4 CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E SICUREZZA SOCIALE

La previsione di un periodo di transizione all'interno dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'U.E. è volto a garantire uno svolgimento ordinato di tale processo, assicurando la certezza del diritto e le fondamentali forme di tutela ai cittadini comunitari presenti nel Regno Unito e ai cittadini britannici soggiornanti nel territorio comunitario, mantenendo inalterate le attuali norme che attengono alla circolazione dei lavoratori ed al coordinamento del sistema di sicurezza sociale.

In particolare, si sottolinea come le prestazioni pensionistiche, familiari e di disoccupazione, unite a quelle di malattia, maternità, paternità, nonché la legislazione inerente i distacchi dei lavoratori all'estero, il recupero dei contributi e delle prestazioni indebite, continueranno ad essere regolate dalle norme comunitarie di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale³

3 EFFETTI AL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO

A far data dall'1.1.2021, salvo ovviamente diversi e nuovi accordi, si applicherà nei rapporti tra Stati membri dell'Unione e Regno Unito, la normativa che disciplina i rapporti con Stati terzi.

3.1 IVA E TRIBUTI DOGANALI

A decorrere dal termine del periodo transitorio il Regno Unito sarà assimilato agli Stati terzi comportando dunque rilevanti effetti in materia di IVA, tra i quali, i principali sono:

- le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non potranno più essere qualificate quali operazione intracomunitarie ma assumeranno rispettivamente natura di cessioni all'esportazione e di beni in importazione;
- verrà meno la possibilità di beneficiare delle semplificazioni riconosciute alle operazioni triangolari comunitarie per le vendite a distanza, per il trasferimento di beni mobili per lavorazioni in altro

² A determinate condizioni, cd. Direttiva Interessi e Royalty.

³ Regolamento CE29.42004 n. 883 e regolamento CE 16.9.2009 n. 987

stato comunitario, perizie ecc. (in questi ultimi casi potrà eventualmente rendersi applicabile la disciplina doganale del perfezionamento attivo e passivo);

- per le prestazioni di servizi generici⁴ variano gli obblighi formali; per le prestazioni rese si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più, come attualmente previsto, che si applica l'inversione contabile.

Per le prestazioni di servizi ricevute, invece, il soggetto passivo residente in Italia sarà tenuto ad applicare il meccanismo del *reverse charge* emettendo l'autofattura in luogo dell'integrazione della fattura ricevuta dal prestatore inglese. Si evidenzia che, in ogni caso, decadrà l'obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi espressamente previsti⁵.

Ciò posto, entro il termine del periodo transitorio, l'Unione europea ed il Regno Unito potranno stabilire regole chiare e più vantaggiose per gli scambi di merci tra i rispettivi territori. Continueranno, invece, ad avere efficacia per ulteriori cinque anni dalla fine del periodo di transizione le norme comunitarie in materia di reciproca assistenza nel recupero dei crediti tributari sia riferiti all'IVA che alle altre imposte.

3.2 IMPOTE SUI REDDITI

Ai fini delle imposte sui redditi il Regno Unito risulterà, dall' 1.1.2021 e salvo diversi accordi, uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti. Oltre alle sopracitate norme che consentono l'esenzione da ritenute di dividendi, royalties e interessi, verranno meno le procedure di scambio automatico dei dati delle attività finanziarie e dei connessi redditi; lo scambio di informazioni però continuerà in virtù dell'adesione del Regno Unito alla Convenzione Multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali

3.3 LIBERTA' DI STABILIMENTO E SERVIZI FINANZIARI

Allo scadere del periodo di transizione, in mancanza di nuovi accordi, alle organizzazioni economiche del regno Unito operanti nel territorio dell'unione europea si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Stati terzi. Allo stesso modo le entità dell'Unione europea che dovessero operare nel regno unito vedranno applicata nei loro confronti la disciplina che regola l'operatività extra-UE.

3.4 CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E SICUREZZA SOCIALE

Con riferimento alla circolazione dei lavoratori e alla sicurezza sociale non è possibile individuare al momento il quadro giuridico che si prospetterà al termine del periodo transitorio. Le ipotesi al momento più accreditate riguardano l'eventualità di istituire un'area di libero scambio all'interno della quale mantenere fermi i principi di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In caso contrario il Regno unito diventerà uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti e si potrebbe dunque assistere alla stipula di diversi accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale tra lo stesso Regno Unito e i singoli Paesi dell'Unione europea.

⁴ Di cui all'art. 7 del DPR633/72

⁵ Di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93

TABELLA RIEPILOGATIVA

NORMATIVA IN MATERIA DI:	PERIODO TRANSITORIO (DAL 1.2.2020 AL 31.12.2020)	POST PERIODO TRANSITORIO
IVA, ACCISE, TRIBUTI DOGANALI	restano invariate le disposizioni in materia di iva, accise e tributi doganali.	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti e cessioni tra U.E e U.K non saranno più operazioni intracomunitarie; • Fine delle semplificazioni per le triangolazioni comunitarie; • Per i soggetti italiani le prestazioni di servizi resi saranno “operazioni non soggette” e le prestazioni di servizi ricevute saranno sottoposte alla disciplina del <i>reverse charge</i>.
IMPOSTE SUI REDDITI	Permangono le norme fiscali riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo; • esenzione da ritenuta su interessi e royalties infragruppo; • regime di favore per le operazioni straordinarie intracomunitarie 	Vengono meno le esenzioni descritte ma resta operativa l’attività di scambio dei dati delle attività finanziarie e dei relativi redditi.
LIBERTA’ DI STABILIMENTO E SERVIZI FINANZIARI	Restano invariate le norme che disciplinano la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci	<ul style="list-style-type: none"> • Ai soggetti inglesi operanti in Italia si applicherà la normativa relativa ai soggetti di stati terzi; • ai soggetti italiani che

		operano in U.K. verrà applicata la normativa per l'operatività extra-UE.	
CIRCOLAZIONE LAVORATORI SICUREZZA SOCIALE	DEI E	Per tutto il periodo transitorio trovano applicazione le norme di coordinamento sei sistemi di sicurezza sociale	Quadro giuridico non ancora individuabile, sussistono ipotesi di istituzione di un'area di libero scambio o di accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e l'U.K.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM